



TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA
per il Distretto del Lazio

PRESIDENZA

00193 – ROMA Via Triboniano n. 5

Tel. 06 98011203 – 06 98011211

Prot. n. 1063/2025

Roma, 18 settembre 2025

**Al Sig. Presidente
della Corte di appello
Al Consiglio Giudiziario
presso la Corte di appello
SEDE**

Oggetto: richiesta di variazione tabellare urgente – integrazione del ruolo collegiale del Presidente del Tribunale con riferimento a condannati c.d. liberi sospesi

Il Presidente,

rilevato che il primo obiettivo del D.O.G. per il quadriennio 2026/2029 prevede la riduzione del 50% dell'arretrato ultra triennale/ultrabiennale entro i prossimi 12/18 mesi, a condizione che nel prossimo quadriennio le scoperture organiche del personale amministrativo non superino il 16%. A tal fine nel documento è stato istituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi di lavoro concernenti i cc.dd. "liberi sospesi" ex art. 656 co. 5 c.p.p., le misure alternative, le misure di sicurezza, le istanze di liberazione anticipata, riabilitazione, estinzione della pena detentiva e/o pecuniaria per chi ha beneficiato dell'affidamento in prova, dei ricorsi ex art. 35 ter O.P., delle istanze di conversione pene pecuniarie e di rimessione del debito. Viene previsto *"un programma annuale mirato allo smaltimento degli arretrati collegiali e monocratici, dando preferenza ai procedimenti riguardanti soggetti detenuti o relativi a misure di sicurezza, alle pene o ai debiti a rischio di prescrizione ex art. 172 c.p. e comunque di più antica iscrizione, considerate le pendenze di inizio anno e il numero degli affari annualmente sopravvenuti e definiti"*.

rilevato che le tabelle del quadriennio 2026/2029, in fase di approvazione, con riferimento al ruolo di udienza del Capo dell'Ufficio prevedono, testualmente: *"richiamando quanto già disposto nella variazione tabellare del 4 aprile 2024, viene prevista l'assegnazione di massimo n. 12 procedimenti relativi alle detenute del ruolo monocratico assegnato al Presidente e meglio specificato nel prosieguo, ovvero affari urgenti, prevalentemente reclami o annullamenti della S.C. – nel numero complessivamente di 2 per volta anziché 1, come previsto per gli altri colleghi, oltre al reclamo o annullamento che a rotazione andrebbe altrimenti assegnato al dott. Giordano, destinatario di esonero (ved. oltre) -, da individuare a rotazione come avviene per gli altri magistrati seguendo l'ordine di anzianità (prospetto D1), avuto riguardo anche alla scadenza di pena -, ovvero differimenti dell'esecuzione della pena per motivi di salute, provvedimenti liberatori, procedimenti ex art. 51 ter co. 2 O.P., sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 666 c. 7 c.p.p., appelli*

Q

avverso le misure di sicurezza, oltre a n. 10 procedimenti *de plano* con udienza c.d. “prefissata” in materia di declaratoria estinzione pena e riabilitazione, questi ultimi recuperati da procedimenti che presentano una pendenza ultrabiennale/ultratriennale e non risultano in istruttoria davanti al magistrato designato o assegnati al dr. Giordano, titolare di esonero, sì da aggredire principalmente l’arretrato di più risalente iscrizione”;

rilevato che da tali previsioni sono esclusi i procedimenti relativi ai c.d. “liberi sospesi”;

rilevato che il c.d. “debito storico” alla data del 31 dicembre 2024 risultava così suddiviso:

le pendenze ultratriennali dell’Ufficio erano pari a n. 3.373, mentre per il Tribunale pari a n. 1.764

le pendenze ultrabiennali dell’Ufficio alla stessa data erano 2.966, mentre 3.403 quelle del Tribunale;

ritenuta la necessità di integrare la previsione relativa alla formazione del ruolo di udienza presidenziale, estendendola anche ai procedimenti relativi ai cc.dd. “liberi sospesi” con pena inferiore ai diciotto mesi che risultino di iscrizione risalente nel tempo;

ritenuto che il criterio predeterminato e obiettivo può essere dato dall’assegnazione dei procedimenti ultratriennali/ultrabiennali, già assegnati ai colleghi dell’Ufficio per i quali non risulta ancora avviata l’istruttoria, né fissata l’udienza di trattazione dal magistrato assegnatario – criterio già utilizzato in casi analoghi per la formazione del ruolo di udienza del Presidente (ved. sopra) -, partendo da quelli con numero di iscrizione più risalente, che andranno a comporre le udienze del Presidente *fino ad un massimo di dieci procedimenti “de plano” per ciascuna udienza ordinaria*;

rilevato che il criterio di assegnazione è obiettivo e predeterminato, trattandosi di fascicoli ancora non istruiti e per i quali non risulta fissata l’udienza dal magistrato assegnatario, da prelevare secondo l’ordine di iscrizione, partendo dai più vecchi;

ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di garantire una più rapida definizione dei procedimenti indicati”;

PQM

DISPONE

che i procedimenti ultratriennali/ultrabiennali relativi ai condannati liberi sospesi con pena inferiore ai diciotto mesi per i quali non risulta ancora avviata l’istruttoria, né fissata l’udienza di trattazione dal magistrato assegnatario, vadano a comporre le udienze c.d. “prefissate” di questo Presidente, nel numero massimo complessivo di dieci ad udienza.

Visto l’art. 40 circolare CSM 08.072024 e successive integrazioni;

DICHIARA

la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva.

Si trasmetta al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma; ai Sigg. Magistrati degli Uffici di sorveglianza di Roma, Viterbo e Frosinone; al Sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Si comunichi, altresì, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, per quanto di competenza, nonché al sig. Procuratore Generale presso la Corte di appello per opportuna conoscenza.

Il Presidente del Tribunale

Marina Finiti